Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 dicembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1966, n. **1005**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile . . . . . . Pag. 6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. **1006**.
Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad acquistare un immobile . . . . Pag. 6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1007**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione dalla Arcidiocesi di Ravenna ed attribuzione a quella di Ferrara del territorio di alcune Parrocchie . . . . . . Pag. 6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1008**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Re, nel comune di Milano . . Pag. 6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1009**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo con la Parrocchia di S. Anna, nel comune di Vallarsa (Trento) . . Pag. 6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1966.
Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1966, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale della Regione stessa . . . Pag. 6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1966.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori . . . . Pag. 6152

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Aggius . . . . Pag. 6152

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.
Determinazione del contributo annuo in conto interessi sui mutui per iniziative nel settore turistico alberghiero, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Pag. 6153

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.
Determinazione del contributo annuo in conto interessi sui mutui per iniziative nel settore industriale, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717 . . Pag. 6154

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litoranea nel comune di Tempio Pausania (Sassari). Pag. 6155

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1966.
Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine . Pag. 6156

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mostra-convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo in Milano . Pag. 6158

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia rurale SA.MO.TER. », che avrà luogo in Verona. Pag. 6159

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti S.A.C.A. », con sede in Pistoia . . . . Pag. 6159

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 6159

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 6159

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . . . Pag. 6159

Autorizzazione al comune di Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6159

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6159

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 6160

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 6160

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 6161

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 6161

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Atto disciplinare per la gestione dell'ammasso volontario del miele di produzione nazionale 1966, di cui all'art. 2, quarto comma, del decreto ministeriale 27 giugno 1966, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana n. 276 del 7 novembre 1966 . . . . Pag. 6161

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico. Pag. 6162

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6162

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola media statale « G. Reni », di Bologna, ad accettare una donazione. Pag. 6163

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato . . . . Pag. 6163

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile . . . . Pag. 6163

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile . . . . Pag. 6163

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione della variante al piano regolatore generale di Bari relativa alla zona ospedaliera della frazione di Carbonara . . . Pag. 6163

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 6163

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (I.N.P.D.A.I.): Concorsi pubblici per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva; a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva; a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva; ad undici posti di segretario di 3ª classe in prova nella carriera di concetto; a ventisette posti di applicato di 3ª classe in prova nella carriera esecutiva e per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali Pag. 6163

Ministero della difesa:

Riammissione, a domanda, in servizio di carriera di sottufficiali e specialisti di truppa dell'Aeronautica militare. Pag. 6169

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 12 novembre 1966) . . . . Pag. 6171

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i settanta posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova . . . . Pag. 6171

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del pubblico concorso per esami e per titoli a centosettanta posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il Compartimento di Palermo . . . . Pag. 6172

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nel Conservatorio di musica di Bolzano . . . . Pag. 6172

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica . . . . Pag. 6172

Ufficio medico provinciale di Ravenna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna . Pag. 6172

Ufficio medico provinciale di Foggia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia . . . Pag. 6172

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 304 DEL 2 DICEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971 (dalla serie 1ª/1971 alla serie 19ª/1971), emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543, e al decreto ministeriale 12 dicembre 1961. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella quinta estrazione eseguita il 21 novembre 1966. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(8653)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1966, n. **1005.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, viene autorizzata ad acquistare dal reverendo don Niccolò Stacchini, per il prezzo di lire 4.000.000 (quattromilioni) — come da atto a rogito dott Giorgio Favilli, notaio in Radda in Chianti in data 4 aprile 1961, n. 1891 repertorio, n. 354 racc. — un appartamento di civile abitazione, sito in Siena, piazza Matteotti n. 20, composto di otto vani ed accessori al terzo piano, da destinare a sede della locale Federazione provinciale dell'Associazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1966
Atti del Governo registro n. 207, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. **1006.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad acquistare un immobile.

N. 1006 Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad acquistare dagli Istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano per il prezzo di L. 100.000.000 (centomilioni), giusta deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa in data 21 marzo 1964. un immobile sito in Godiasco (Pavia), località Salice Terme, costituito da un appezzamento di terreno di mq. 10.796 circa, con sovrastante fabbricato occupante un'area di mq. 680 circa, da destinare ad Istituto di ricovero.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1007.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione dalla Arcidiocesi di Ravenna ed attribuzione a quella di Ferrara del territorio di alcune Parrocchie.

N. 1007 Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della S. Congregazione Concistoriale in data 19 aprile 1966, in forza del quale è stato separato dalla Arcidiocesi di Ravenna ed attribuito all'Arcidiocesi di Ferrara il territorio delle Parrocchie di Berra, di Cologna e di Serravalle del comune di Berra; di Coccanile, Ambrogio e di Sant'Apollinare in Dossetti del comune di Copparo e di Contane del comune di Jolanda di Savoia, situato in provincia di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1008.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Re, nel comune di Milano.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 17 luglio 1965, integrato con dichiarazione del 26 ottobre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Cristo Re, in frazione Precotto del comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 41 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1009.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo con la Parrocchia di S. Anna, nel comune di Vallarsa (Trento).

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 25 aprile 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Raossi del comune di Vallarsa (Trento), con la Parrocchia di S. Anna, in frazione omonima dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1966.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1966, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale della Regione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1966, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenze, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

80 % dell'imposta di registro.

Sono, altresì, attribuite alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 %

dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto; la percentuale del 45 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo e la percentuale del 26 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla Regione della percentuale del 26 % dell'IGE di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito della imposta corrisposta dal 1° Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nelle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciale di Trento e di Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei Comuni e delle Provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'Intendenza di finanza di Roma comunicherà alle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano l'ammontare dei suddetti versamenti effettuati dal 1° Ufficio IGE di Roma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1966
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 378

(9798)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963 di costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 509208/40 del 20 maggio 1966, con la quale il Ministero del tesoro designa l'ispettore generale dott. Aurelio Ulzega quale rappresentante dell'Amministrazione in seno al Consiglio di amministrazione della Gestione medesima, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Paolo Tiralosi, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Aurelio Ulzega è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori in rappresentanza del Ministero del tesoro in sostituzione del dott. Paolo Tiralosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(9605)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Aggius.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 novembre 1961 e del 16 gennaio 1963 ha

incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutto il territorio comunale di Aggius;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Aggius;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia e scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento che ha operato su forme già di per se fantastiche, per la varietà della sua flora, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza e costituisce un tipico aspetto di grande valore estetico e tradizionale, fra i migliori della magnifica Gallura;

Decreta:

Tutto il territorio del comune di Aggius, compreso fra il litorale marino, il confine est, il confine ovest e la strada che unisce Codaruina a Trinità d'Agultu ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Aggius provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 agosto 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 *novembre* 1961

Nell'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di novembre, in Sassari negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) AGGIUS. Vincolo della zona litoranea.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, cui intervengono, oltre ai sindaci suddetti, anche i componenti la Commissione, si decide che le zone vincolate sono le seguenti:

(*Omissis*).

L'intero territorio comunale di Aggius, per la zona compresa fra il litorale marino, il confine est, il confine ovest e la strada che unisce Codaruina a Trinità d'Agultu.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto.

(*Omissis*).

Verbale della seduta del 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 16 novembre 1961, relativamente al comune di Aggius.

(*Omissis*).

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 novembre 1961.

Innanzitutto conferma l'inclusione dell'intero territorio comunale di Aggius negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Aggiunge la seguente motivazione:

Tutto il territorio comunale di Aggius ha particolare valore, nei riguardi della bellezza naturale e panoramica, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli milleni di vento, che ha operato su forme già di per sè fantastiche. La flora aggiunge bellezze a tutto il territorio che costituisce un tipico aspetto e - fra i migliori - della pur magnifica Gallura.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il vice presidente: CARITÀ

Il segretario: CAREDDU

(9720)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Determinazione del contributo annuo in conto interessi sui mutui per iniziative nel settore turistico alberghiero, ai sensi dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 18 della cennata legge n. 717, il quale autorizza, tra l'altro, la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli Istituti di credito all'uopo designati dal Ministro per il tesoro un contributo sulle singole operazioni di mutuo previste dallo stesso articolo, nei limiti e con le modalità determinate

con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 514476 del 9 agosto 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il tasso di interesse agevolato da praticare sulle operazioni di credito previste dal ripetuto art. 18;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale, tra l'altro, ha espresso il parere che il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo da concedere dalla Cassa per il Mezzogiorno agli Istituti finanziatori, per metterli in condizione di praticare i tassi agevolati sui mutui previsti dal citato art. 18 della legge n. 717, possa essere fissato nella misura prevista per i finanziamenti contemplati dalla legge 15 febbraio 1962, n. 68, ossia in ragione del 7,70 % annuo effettivo per mutui alberghieri in contanti e del 5 % annuo nominale, più la commissione dell'1 % ed i diritti erariali nella misura dello 0,25 %, per i mutui alberghieri in cartelle fondiarie;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo sugli interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato come segue:

a) per mutui in contanti, in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 7,70 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

b) per i mutui in cartelle fondiarie, in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 6,25 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Art. 2.

Il contributo di cui al presente articolo sarà corrisposto direttamente agli Istituti finanziatori, in semestralità uguali posticipate, e non potrà essere accordato per un periodo superiore ad anni 18.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 387

(9818)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Determinazione del contributo annuo in conto interessi sui mutui per iniziative nel settore industriale, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 12, quarto comma, della cennata legge « 717 », il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli Istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria e commercio, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli Istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni per le iniziative industriali, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) in data 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto n. 514474 del 9 agosto 1966, in corso di registrazione, con il quale è stata determinata la misura dei tassi agevolati da praticare sui finanziamenti previsti dallo stesso art. 12 della legge n. 717;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale, tra l'altro, ha espresso il parere che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dal citato art. 12, possa essere assunto come base un tasso di interesse pari all'8,30 %, maggiorato di una quota non superiore allo 0,30 %, già riconosciuta ai fini della legge 30 luglio 1959, n. 623, limitatamente, però, agli oneri effettivamente gravanti sugli istituti, allo scopo di consentire l'applicazione del tasso d'interesse al netto di ogni onere accessorio per spese, e che detta maggiorazione sia da applicare, ovviamente, soltanto alla aliquota di investimento che non abbia già usufruito di tale quota in sede di applicazione della citata legge n. 623;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso dell'8,30 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Il tasso dell'8,30 % di cui al precedente comma potrà essere maggiorato di una quota non superiore allo 0,30%, già riconosciuta ai fini della legge 30 luglio 1959, n. 623,

limitatamente agli oneri effettivamente gravanti sugli istituti, allo scopo di consentire l'applicazione del tasso di interesse al netto di ogni onere accessorio per spese.

Detta maggiorazione potrà essere applicata soltanto alla aliquota di investimento che non abbia già usufruito di tale quota in sede di applicazione della citata legge n. 623.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati agli Istituti a base nazionale, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 5 anni) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1966
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 388

(9819)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litoranea nel comune di Tempio Pausania (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 gennaio 1962 e del 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litoranea nel comune di Tempio Pausania;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tempio Pausania;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre una serie di quadri naturali di particolare bellezza sia sul litorale con la meravigliosa punta Corallina, l'azzurro Porto San Paolo, le frastagliate punte la Greca e Don Diego e infine l'amplissimo porto della Taverna, sia verso l'interno ove, a partire dalla strada orientale sarda verso la zona di monte Riu, punta Zarabaddo e Poligheddu, s'incontra un territorio mirabilmente conservato in tutti i suoi aspetti;

Decreta:

La fascia litoranea sita nel territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari) delimitata dai confini del comune di Olbia a nord, dal limite provinciale fra Sassari e Nuoro, a sud; dal mare, ad est; dal corso del riu De Sa Castangia e da quello del riu Mannu ad ovest, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Tempio Pausania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 novembre 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 24 *gennaio* 1962

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno 24 del mese di gennaio, in Sassari negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il seguente

Ordine del giorno:

Vincolo di zone comprese nel territorio dei comuni di: Aggius, Arzachena, Calangianus, La Maddalena, Tempio Pausania.

(*Omissis*).

Dal terilorio comunale di Tempio Pausania si dichiara vincolata (poichè compresa nel punto 4) del sudetto art. 1, la fascia litoranea delimitata dai confini del comune di Olbia a nord, dal limite provinciale fra Sassari e Nuoro, a sud; dal mare ad est; dal corso del riu De Sa Castagna, ad ovest.

Tale limite è chiaramente indicato nell'allegato grafico a scala 1:25.000. E' compreso anche ogni scoglio affiorante dal mare.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il vice presidente: CARITÀ

Il segretario: CAREDDU

Verbale della seduta del 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17, previa convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 24 gennaio 1962, relativamente al comune di Tempio.

(*Omissis*).

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 24 gennaio 1962.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona del comune di Tempio descritti e tracciati nella carta allegata.

Aggiunge la seguente motivazione:

Tale zona costituisce una serie di quadri naturali di particolare bellezza sia sul litorale con la meravigliosa punta Corallina, l'azzurro porto San Paolo, le frastagliate punte la Greca e Don Diego, e, infine l'amplissimo porto della Taverna.

In tali luoghi la bellezza marina mirabilmente si lega a quella terrestre, in parte rocciosa e in parte sabbiosa, mentre nell'interno, a partire dalla strada orientale sarda e addentrandosi verso la zona di monte Riu, punta Zarabaddo e, infine punta Poligheddu, s'incontra un territorio mirabilmente conservato in tutti i suoi aspetti.

L'orografia, dolcemente collinosa, prima, e poi rocciosa, è cosparsa della più rigogliosa flora mediterranea.

Evidententissimo è il valore paesistico del complesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il vice presidente: CARITÀ

Il segretario: CAREDDU

(8147)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1966.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni della legge suddetta;

Visto l'atto del notaio dott. Simon Pietro Cargnelli di Maniago del 4 luglio 1966, n. 22462 di repertorio, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine, previsto dall'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed è stato adottato il relativo statuto (allegato *O*);

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine previsto dall'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo trascritto nell'allegato *O* dell'atto notarile nelle premesse indicato, ed allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1966

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Allegato O al n. 22462 di repertorio

Statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine

Art. 1.

E' costituito, con sede legale in Maniago, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine, previsto dal secondo comma dell'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Fanno parte del Consorzio:

la provincia di Udine;

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

i comuni di Erto-Casso, Cimolais, Claut e Maniago. Saranno successivamente ammessi a far parte del Consorzio:

a) il Consorzio dei Comuni appartenenti al comprensorio urbanistico della provincia di Udine, di cui al D.M. LL. PP. del 17 novembre 1964, n. 5564;

b) i Comuni della provincia di Udine territorialmente interessati alle sedi di agglomerazione che verranno determinate con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, in base al piano comprensoriale per la detta Provincia di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Possono inoltre far parte del Consorzio altri Enti sia pubblici sia di natura privata, che siano interessati alla ricostruzione delle zone danneggiate dalla catastrofe del Vajont ed allo sviluppo economico e sociale del comprensorio indicato al precedente comma.

Art. 2.

Il Consorzio ha la durata di anni trenta, che può essere prorogata alla scadenza.

Art. 3.

Il Consorzio ha lo scopo di realizzare il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine, previsto dall'art. 19-*bis* della

legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, secondo le norme particolari previste dalla legge 26 giugno 1965, n. 785.

Il comprensorio territoriale del Consorzio, in sede di prima attuazione, sarà costituito dalle sedi di agglomerazione dei comuni di Erto-Casso, Cimolais, Claut e di Maniago, che saranno determinate ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 785, concernente modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Spetta al Consorzio provvedere all'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate alle sedi di agglomerazione industriale, nonchè alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse e alle loro destinazioni in base ai piani di assegnazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, tenendo in considerazione le istanze delle aziende distrutte o comunque danneggiate, compatibilmente con le esigenze di una razionale sistemazione delle aziende richiedenti in ciascuna sede di agglomerazione.

Inoltre il Consorzio delibera sui progetti presentati dalle nuove imprese che chiedono di insediarsi nel nucleo di industrializzazione ai sensi dell'art. 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e li sottopone al Ministero della industria e del commercio per l'assegnazione del contributo e del finanziamento previsti alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo.

Il Consorzio può assumere qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, compresa la facoltà di contrarre mutui e di effettuare ogni altra operazione finanziaria.

Art. 4.

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei partecipanti.

I conferimenti saranno effettuati nella seguente misura:

provincia di Udine .	L. 5.000.000
Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine	» 3.000.000
comune di Erto-Casso	» 1.000.000
comune di Cimolais	» 500.000
comune di Claut	» 500.000
comune di Maniago	» 750.000

Il patrimonio sarà inoltre incrementato:

a) dai conferimenti di nuovi membri nella misura che sarà stabilita a norma dell'art. 12;

b) da ulteriori apporti dei consorziati;

c) da eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di Enti pubblici che privati.

I proventi del Consorzio sono costituiti:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;

b) dalle erogazioni che saranno effettuate dal Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

c) dal realizzo per vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;

d) dai proventi della gestione dei varii servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai varii proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese.

Nella prima fase di attività, il Consorzio potrà utilizzare, salvo successivo reintegro, parte dei conferimenti suddetti per provvedere alle spese indifferibili ed urgenti di organizzazione e di funzionamento.

Art. 5.

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente del Consorzio;

d) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

L'Assemblea dei consorziati è costituita:

a) dal presidente del Consorzio;

b) dai membri degli Enti consorziati, nominati, in armonia ai criteri stabiliti nei successivi commi del presente articolo, tra persone aventi requisiti di provata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

I membri dell'Assemblea durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza. In caso di impedimento, di dimissione o di revoca di un membro, o di sua nomina a presidente del Consorzio ai sensi del successivo art. 8, l'Ente consorziato che lo ha nominato provvederà alla sostituzione.

Tutti i consorziati hanno diritto di nominare almeno un membro dell'Assemblea. In ogni caso la nomina di non meno di tre quarti dei componenti dell'Assemblea spetta agli Enti pubblici.

I membri nominati a norma della lettera *b*) del primo comma sono inizialmente così distribuiti:

provincia di Udine	n. 5
Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine	» 5
comune di Erto-Casso	» 4
comune di Cimolais	» 2
comune di Claut	» 2
comune di Maniago . .	» 3

Nel caso di ammissione di nuovi Enti a norma dell'art. 12, lettera *d*) i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principi stabiliti al quarto comma del presente articolo.

Il Consorzio dei Comuni appartenenti al comprensorio urbanistico di cui al D.M. LL. PP. del 17 novembre 1964, n. 5564, avrà comunque quattro rappresentanti.

L'ammissione di nuovi Enti e le eventuali conseguenti variazioni del numero dei componenti l'Assemblea e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli Enti saranno deliberate dall'Assemblea.

Alla seduta dell'Assemblea deve essere invitato il provveditore alle opere pubbliche di Trieste che potrà farsi rappresentare da un funzionario da lui delegato.

Alle sedute dell'Assemblea assiste inoltre il direttore del Consorzio.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente del Consorzio e da sei membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione tra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque esercizi.

Alle riunioni del Consiglio direttivo deve essere invitato il provveditore alle opere pubbliche di Trieste che potrà farsi rappresentare da un funzionario da lui delegato.

Alle sedute del Consiglio assiste il direttore del Consorzio.

Art. 8.

Il presidente del Consorzio viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti della stessa.

In caso di assenza o di impedimento esso è sostituito da altro membro del Consiglio direttivo designato dall'Assemblea.

Il presidente dura in carica cinque esercizi.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, designati rispettivamente:

uno effettivo con funzioni di presidente ed uno supplente, dal Ministero dell'industria e del commercio;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero dell'interno;

uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero dei lavori pubblici;

uno effettivo ed uno supplente dall'Assemblea consortile.

Il Collegio dura in carica cinque esercizi.

Art. 10.

L'incarico di componente degli Organi di cui ai precedenti articoli è incompatibile con lo stato di dipendente retribuito dal Consorzio.

Art. 11.

Il direttore è nominato dall'Assemblea a seguito di apposito concorso per titoli bandito dal Consorzio.

L'assemblea può, tuttavia, affidare per un periodo non superiore ad un biennio le funzioni di direttore a persona avente una specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali. In tal caso il concorso di cui al primo comma deve essere bandito entro il biennio stesso.

Art. 12.

Spetta all'assemblea:

a) deliberare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) deliberare i criteri e le modalità per l'espletamento delle attività dell'Ente;

c) deliberare il regolamento organico del personale e quello dei servizi istituzionali dell'Ente;

d) deliberare l'ammissione al Consorzio dei Comuni indicati al terzo comma dell'art. 1, nonchè i rispettivi conferimenti;

e) deliberare l'ammissione al Consorzio degli altri Enti previsti al quarto comma dell'art. 1 e determinare i relativi conferimenti;

f) procedere, a seguito delle delibere di cui alla precedente lettera, alle eventuali variazioni nella rappresentanza di ciascun Ente consorziato in seno all'assemblea, in modo da assicurare il rispetto della norma indicata al quarto comma dell'art. 6;

g) designare un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 9;

h) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la proroga, ai sensi dell'art. 2 e l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, provvedendo in quest'ultimo caso alla nomina del liquidatore;

i) deliberare circa l'incarico di direttore nei casi previsti dal seconda comma del precedente art. 11;

l) deliberare la contrazione di mutui e le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3;

m) deliberare circa le eventuali modifiche al presente statuto, salvo l'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 19-*bis*, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 13.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, rispettivamente entro il mese di marzo ed il mese di novembre.

L'Assemblea viene inoltre convocata dal presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo, dal Collegio dei revisori o da almeno la metà dei membri della Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata, spedita ai singoli membri almeno otto giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo sovraintendere all'attività del Consorzio.

In particolare il Consiglio:

a) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi unitamente ad una relazione illustrativa, da sottoporre rispettivamente all'approvazione dell'Assemblea non oltre il 30 novembre ed il 31 marzo;

b) propone i piani di assegnazione delle aree previsti dal terzo comma del precedente articolo 3;

c) provvede alla nomina del personale, salvo quanto disposto dai precedenti articoli nei riguardi del direttore ;

d) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea consorziale, nonchè quelle del Consiglio direttivo; vigila sull'attività del Consorzio; esercita funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea consorziale e dal Consiglio direttivo.

Art. 16.

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redige su di essi le proprie relazioni per la assemblea consorziale ed effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile del Consorzio.

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea consorziale.

Il presidente del Collegio dei revisori, od un membro effettivo da lui incaricato, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17.

L'Assemblea consortile e il Consiglio direttivo sono validamente costituiti quando è presente la metà più uno dei rispettivi componenti.

Salvo il caso previsto dalla lettera *h)* dell'art. 12, le deliberazioni dei predetti Organi sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale, se espresso, il voto del presidente.

Art. 18.

Il direttore sovraintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.

Propone ai competenti Organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 19.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che decorrerà dalla data di costituzione al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 19-*ter* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Consorzio sottoporrà i progetti ed i preventivi di spesa relativi alle opere di sua pertinenza all'approvazione del Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, al quale è pure demandata, ai sensi di detto articolo, la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere medesime.

Entro i limiti dei detti preventivi di spesa il Consorzio, su delibera del Consiglio direttivo, provvede ai pagamenti di competenza, in base agli stati di avanzamento debitamente approvati, utilizzando i proventi di cui al precedente art. 4.

Art. 21.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e del commercio.

Al suddetto Ministero saranno trasmesse, per l'esercizio dei compiti di cui sopra, tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati e del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti le materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)* dell'art. 12 del presente Statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Tali deliberazioni si intendono approvate se il Ministero dell'industria e del commercio nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 12 saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello del Tesoro.

Art. 22.

Per quanto altro non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Luigi BURTULO
Giancarlo DI MANIAGO
Giovanni CORONA
Ambrogio FABRIS
Alessandro DE MARCO
Luigi MAZZOLI

Dott. Simon Pietro CARGNELLI, notaio (L.S)

(9603)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mostra-convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra-convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria » che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(9803)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia rurale SA.MO.TER », che avrà luogo in Verona.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia rurale SA.MO.TER. » che avrà luogo a Verona dall'8 al 13 febbraio 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(9807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti S.A.C.A. », con sede in Pistoia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1966, i poteri conferiti al sig. Otello Verreschi, commissario governativo della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti S.A.C.A. », con sede in Pistoia, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1967.

(9619)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.672.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9641)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.440.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9642)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.872.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9643)

Autorizzazione al comune di Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Montano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.963.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9644)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.374.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9645)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.243.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9646)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.212.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9647)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.831.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9648)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.413.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9649)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.256.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9650)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.313.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9651)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.857.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9652)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.746.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9653)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.382.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9654)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.381.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9655)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.514.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9656)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.098.806, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9657)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.484.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9658)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.468.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9659)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.756.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9660)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.422.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9661)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Atto disciplinare per la gestione dell'ammasso volontario del miele di produzione nazionale 1966, di cui all'art. 2, quarto comma, del decreto ministeriale 27 giugno 1966, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana n. 276 del 7 novembre 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1966;

Considerata l'opportunità di assistere la raccolta collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1966:

Art. 1.

L'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1966 assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

l'Ente gestore si impegna ad organizzare l'ammasso, oltre che nelle Provincie maggiormente produttrici di miele, anche in tutte quelle altre in cui se ne ravvisi comunque la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'Ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine che sarà tempestivamente comunicato a mezzo stampa o tramite altri mezzi di divulgazione, il Consorzio agrario provinciale, sentita la Federazione apicoltori italiani predisporrà sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare.

Nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso, l'Ente gestore ne darà pronta comunicazione agli interessati.

Il miele dovrà essere conferito all'ammasso esclusivamente in latte fornite dall'Ente gestore che le rilascerà dietro cauzione pari al controvalore delle latte stesse, la cauzione sarà restituita all'atto del conferimento del prodotto.

Art. 5.

Il miele conferito all'ammasso volontario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e per conseguenza formerà amministrativamente un monte unico provinciale. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di miele all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il miele verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una Commissione di apprezzamento composta di un esperto, un rappresentante del Consorzio agrario provinciale ed un rappresentante dei produttori designato dalla Federazione apicoltori italiani.

La classifica sarà effettuata attribuendo il prodotto ad una delle categorie sottoindicate:

a) mieli alpini se provenienti da fioriture alpine al di sopra dei m. 1.500 sul livello del mare ed aventi il gusto caratteristico del prodotto stesso;

b) mieli comuni: se provenienti dalle altre zone.

I mieli alpini non dovranno avere un contenuto d'acqua superiore al 18 %.

I mieli comuni dovranno, di norma, avere un contenuto di acqua inferiore al 20 %; potranno essere accettati all'ammasso anche mieli con umidità sino al 22 % ma, in tal caso, si terrà conto nella valutazione del prodotto di tale maggiore umidità.

In relazione al colore i mieli comuni saranno classificati e valutati come segue:

1) bianco: sino a 34 mm. del colorimetro Pfund;

2) ambra chiaro: oltre 34 mm. sino a 85 mm. del colorimetro Pfund;

3) ambra: oltre 85 mm. sino a 114 mm. del colorimetro Pfund.

Non saranno accettate mielate o mieli torbidi perchè misti a mielate, mieli contenenti impurità od aventi odori e sapori attribuibili a cause estranee.

Saranno, inoltre, respinti i mieli che riveleranno al gusto sapore di mieli provenienti da fioriture di castagno, fieno greco, tarassacco, corbezzolo, colza, ravizzone ed erica di qualsiasi varietà.

Non saranno, infine, accettati mieli scaldati o fermentati.

Art. 7.

Le consegne del miele all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente, e in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che si intende senza altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la qualità, il peso netto del miele consegnato e l'ammontare della corrispondente anticipazione di cui al successivo art. 10.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Il conferente si impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto, al netto delle spese ed accessori.

Art. 11.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito, che sarà effettuata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 12.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, apprezzamento, conservazione, custodia, imballaggio, vendita, consegna agli acquirenti, assicurazione, generali d'amministrazione, ecc.) saranno forfetizzate.

Art. 13.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato del contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà delle singole partite conferite.

Il predetto atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: RESTIVO

Per *incondizionata accettazione*
Federazione italiana dei consorzi agrari

Il presidente: RAMADORO

Il direttore generale: MIZZI

(9707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 Mod. 241 D.P. — Data: 11 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Florenzano Ugo, nato in Costantino di Rivello (Potenza) l'8 febbraio 1915 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 Mod. 241 D.P — Data: 8 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Fornasari Maria Luisa, nata a Iquique (Chile) Sud America il 21 maggio 1916 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalle eseguite operazioni, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(9620)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 1° dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,98	624,90	624,98	624,89	624,85	624,86	624,87	624,89	624.86	624,83
$ Can.	576,93	576,25	576,40	576,30	576,20	576,60	576,23	576.30	576.60	576,50
Fr. Sv.	144,75	144,59	144,60	144,62	144.55	144.68	144,61	144.62	144.68	144,65
Kr. D.	90,51	90,50	90,54	90,53	90,50	90,52	90,545	90,53	90.52	90,42
Kr. N.	87,44	87,48	87,43	87,47	87,55	87,45	87,46	87.47	87.45	87,40
Kr. Sv.	120,83	120,80	120,85	120,84	120.80	120.84	120,84	120,84	120.84	120,82
Fol.	172,70	172,75	172,71	172,725	172.65	172.75	172,72	172,725	172.75	172,70
Fr. B.	12,51	12,515	12,5175	12.515	12,52	12.51	12,5135	12,515	12,51	12,515
Franco francese	126,35	126,30	126,32	126,30	126.35	136.32	126,31	126.30	126.32	126.31
Lst.	1743,43	1743,25	1743,95	1743,80	1743.875	1743,40	1743,95	1743,80	1743.40	1743,15
Dm. occ.	157,27	157,27	157,27	157,265	157.25	157,27	157,24	157,265	157,27	157,245
Scell. Austr.	24,16	24,155	24,16	24,15625	24,10	24,15	24.157	24,15625	24,15	24,155
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,75	21,76	21,7475	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,4325	10,4375	10,43	10.43	10,4285	10.4375	10,43	10,43

Media dei titoli del 1° dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	576,265
1 Franco svizzero	144,615
1 Corona danese	90,537
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,84
1 Fiorino olandese	172,722
1 Franco belga	12,514
1 Franco francese	126,305
1 Lira sterlina	1743,875
1 Marco germanico	157,252
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,754
1 Peseta Sp.	10,433

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Reni », di Bologna, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 222/Div. I del 24 marzo 1966 il prefetto della provincia di Bologna ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « Guido Reni », di Bologna, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 offerta dal Comitato onoranze « Prof. Maria Strassera » per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Maria Strassera ».

(9563)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Torino n. 15559/1.14.6 del 15 ottobre 1966, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 20.000.000, disposto in suo favore dal prof. Luigi Foscolo Benedetto, per l'istituzione del « Premio Luigi Foscolo Benedetto per lavori su Marco Polo ».

(9835)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova n. 25069 in data 27 ottobre 1966 l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Padova un appezzamento di terreno sito in Padova, via degli Scrovegni, descritto in catasto al foglio n. 25, sezione *A*, mapp. n. 889 della superficie di mq. 1842 al prezzo simbolico di L. 1000 (lire mille).

(9836)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 39020 in data 11 ottobre 1966 l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 16 milioni dalla ditta Ginevra Brondi-Colamussi un immobile sito in Ferrara, via Ugo Bassi n. 12-14 descritto al catasto urbano del comune di Ferrara al foglio n. 386 mappale n. 423 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

(9837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Bari relativa alla zona ospedaliera della frazione di Carbonara.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 attobre 1966, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 90, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Bari relativa alla zona ospedaliera della frazione di Carbonara.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 1942, n. 1150.

(9562)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1966, registro n. 30, foglio n. 160, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, proposto in data 28 aprile 1965 dal sig. Motroni Guglielmo, già procuratore delle tasse, avverso il decreto ministeriale 9 marzo 1964, n. 150383, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1964, registro n. 378, foglio n. 209, con il quale detto impiegato veniva dichiarato decaduto dall'impiego, con effetto dall'8 gennaio 1958, in applicazione dell'art. 127, lettera *c*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che potesse competergli, ai sensi del successivo art. 128.

(9561)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (I.N.P.D.A.I.)

Concorsi pubblici per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva; a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva; a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva; ad undici posti di segretario di 3ª classe in prova nella carriera di concetto; a ventisette posti di applicato di 3ª classe in prova nella carriera esecutiva e per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica; ad un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

a) concorso pubblico per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Istituto;

b) concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Istituto;

c) concorso pubblico per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Istituto;

d) concorso pubblico per esami ad undici posti di segretario di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dell'Istituto;

e) concorso pubblico per esami a ventisette posti di applicato di 3ª classe in prova nella carriera esecutiva dell'Istituto;

f) concorso pubblico per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Istituto.

Art. 2.

Ai concorsi possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) « titolo di tudio »:

1) per il concorso a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova: diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile;

2) per il concorso a due posti di consigliere di 3ª classe in prova: diploma di laurea in scienze statistiche demografiche ed attuariali;

3) per il concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova: diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali;

4) per il concorso a undici posti di segretario di 3ª classe in prova: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

5) per il concorso a ventisette posti di applicato di 3ª classe in prova: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

6) per il concorso ad un posto di agente tecnico in prova: licenza di quinta elementare. E' richiesto inoltre il possesso della patente di guida « C »;

B) « età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 », salve le elevazioni di legge vigenti in materia, di cui al successivo art. 3;

C) « cittadinanza italiana ». Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

D) « buona condotta ». Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

E) « idoneità fisica all'impiego ».

Per gli aspiranti al posto di agente tecnico, in particolare sono richieste:

1) statura minima m. 1,60;

2) acutezza visiva, all'atto dell'assunzione, non inferiore ai 15/10 complessivamente ed ai 7/10 nell'occhio più debole. Con adatta correzione si deve potere raggiungere i 10/10 per ciascun occhio. La correzione può essere fatta con lente sferica o cilindrica o con lenti associate (in questo ultimo caso la lente cilindrica conta solo per metà della correzione). Comunque il

visus corretto deve essere ottenuto con lente non superiore a — 5 D. oppure a + 2 D., purchè la differenza di rifrazione fra i due occhi non superi le 3 diottrie.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto.

Art. 3.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 è elevato:

1) di 2 anni per i concorrenti coniugati;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente;

3) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 4.

Ai concorsi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 possono partecipare, a norma dellart. 5 del regolamento organico del personale dell'Istituto, rispettivamente, gli impiegati dell'INPDAI:

1) appartenenti alla carriera di concetto che rivestano qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe o equiparata e che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

2) appartenenti alla carriera esecutiva che rivestano qualifica non inferiore a quella di applicato di 1ª classe o equiparata e che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Per il suddetto personale è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del citato regolamento e si prescinde dal limite massimo di età anche per il personale che sia stato comunque in servizio anteriormente all'approvazione interministeriale del regolamento medesimo (27 novembre 1963) e che presti servizio fuori ruolo alla data di emanazione del bando di concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere inoltrate alla « Direzione generale dell'INPDAI - Servizio affari generali - Ufficio concorsi, viale delle Provincie n. 196, Roma », entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno all'Istituto dopo il suddetto termine.

Delle domande presentate a mano direttamente alla Direzione generale dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

La data di invio delle domande spedite in piego raccomandato è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Gli aspiranti dovranno presentare una domanda per ciascun concorso cui intendono partecipare e dichiarare nella stessa:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di 32 anni, dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che prevedono l'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con la indicazione dell'Università, Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti;

l) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione al candidato per la durata dei concorsi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i dipendenti dell'INPDAI sarà sufficiente il visto del dirigente il servizio di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o l'unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale.

Gli aspiranti al posto di agente tecnico dovranno elencare nella domanda ed allegare ad essa i documenti, in carta da bollo da L. 400, relativi al servizio prestato come autista alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, al possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, alla data di conseguimento della patente di guida ed a tutti gli altri titoli che gli aspiranti riterranno utili con riguardo alla natura del posto messo a concorso. Dovranno, inoltre, allegare attestazione dalla quale risulti che non è stato adottato alcun provvedimento di sospensione della patente.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto.

Per la compilazione della domanda, i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine di cui al precedente art. 2, possono

essere documentati entro il 20° giorno successivo a quello dell'espletamento della prova orale o della prova di idoneità tecnica per gli aspiranti al posto di agente tecnico.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, eventualmente integrate da prove pratiche, ed in prove orali.

In particolare:

I - per il concorso a tre posti di consigliere di 2ª classe di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

a) le prove scritte saranno due:

1) compilazione di un progetto edilizio relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione;

2) stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari;

b) le prove orali saranno due:

1) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge per l'edilizia popolare e per gli edifici di civile abitazione;

elementi di tecnica e di legislazione urbanistica;

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture e degli edifici;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego nell'edilizia;

topografia nelle applicazioni al rilevamento e alla misurazione dei terreni e dei manufatti edili stradali;

estimo civile, perizie immobiliari, condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato;

2) fisica tecnica, elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine, idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici:

II - per il concorso a due posti di consigliere di 3ª classe di cui alla lettera *b*) dell'art. 1:

a) le prove scritte saranno due:

1) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

2) statistica metodologica e/o statistica economica;

b) le prove orali saranno due:

1) matematica finanziaria; tecnica attuariale delle assicurazioni private e sociali; analisi algebrica e infinitesimale; calcolo delle probabilità;

2) statistica metodologica; statistica delle assicurazioni;

III - per il concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe di cui alla lettera *c*) dell'art. 1:

a) le prove scritte saranno due:

1) diritto amministrativo e/o diritto privato;

2) diritto del lavoro e legislazione sociale;

b) le prove orali saranno tre:

1) diritto amministrativo:

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti; l'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie; il procedimento amministrativo; efficacia dell'atto amministrativo; nullità e invalidità; annullamento; revoca; ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi; la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato; Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione; diritti e doveri dell'impiegato;

2) diritto privato:

Nozione e fondamento del diritto; diritto naturale; diritto positivo; diritto oggettivo: definizione, caratteri, partizioni; fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione; efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione; il fatto, l'atto, il rapporto giuridico; il negozio giuridico: nozione e classificazione; elementi essenziali del negozio giuridico: soggetti, oggetto, causa, forma; la volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione; la rappresentanza; i vizi della volontà negoziale; le cause di discordanza tra volontà esterna ed interna; la simulazione; elementi accidentali del negozio giuridico: condizione, termine, modo; l'inefficacia del negozio giuridico; l'invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità; rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico; influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

Il diritto delle persone: la persona fisica; la capacità giuridica e la capacità di agire; cause modificatrici della capacità; estinzione della capacità; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci; le persone giuridiche: elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione; le associazioni non riconosciute.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali, gli istituti del matrimonio e della filiazione; nozioni di carattere generale.

Il diritto delle successioni: princìpi generali delle successioni per causa di morte; concetto e fondamento del diritto ereditario; successione legittima.

I diritti reali; le cose e i beni; nozione e distinzioni giuridiche; la proprietà ed il possesso: concetto, classificazione, funzioni, limiti, tutela; nozioni generali sui diritti reali di godimento; nozioni generali sui diritti reali di garanzia: pegno ed ipoteca.

I diritti di obbligazione: concetto, elementi, classificazioni, fonti; effetti; trasmissione, estinzione delle obbligazioni; il contratto: concetto, requisiti, effetti; obbligazioni da promessa unilaterale; obbligazione ex lege; obbligazioni da atto illecito; i titoli di credito; la cambiale; cenni sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo.

L'impresa, l'imprenditore, l'azienda, la ditta: nozioni generali. Le società: nozioni e caratteristiche principali; le società di persone e le società di capitali; la impresa cooperativa, l'associazione in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione;

3) diritto del lavoro e legislazione sociale:

Nozione e fonti del diritto del lavoro; l'organizzazione sindacale; il contratto collettivo; le controversie collettive: lo sciopero e la serrata.

Il rapporto di lavoro e i suoi elementi fisionomici; le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai; l'apprendistato.

Disoccupazione e collocamento.

Il contratto individuale di lavoro: natura, stipulazione, struttura, termine.

Il lavoro: obblighi e diritti del lavoratore e del datore di lavoro; orario di lavoro; lavoro straordinario e notturno; riposo settimanale e ferie.

La retribuzione: natura, specie, limiti; interruzione del lavoro e della retribuzione.

La cessazione del contratto di lavoro: cause; l'indennità di anzianità.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri; soggetti; disciplina amministrativa del lavoro; assistenza ai lavoratori; vigilanza.

La funzione sociale dello Stato e il diritto delle Assicurazioni sociali. Natura giuridica della Previdenza. Oggetto e fondamento delle Assicurazioni sociali. Obbligatorietà delle Assicurazioni sociali. Le Assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato.

Fonti delle Assicurazioni sociali; natura e carattere dei rischi tutelati dalle Assicurazioni sociali. I soggetti delle Assicurazioni sociali. Natura giuridica degli Enti previdenziali.

I mezzi finanziari delle Assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi.

Le prestazioni. Natura giuridica della prestazione; forme e modalità di conseguimento.

Le varie forme di Assicurazione sociale; origine e sviluppo. Le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'Assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'Assicurazione contro la tubercolosi; l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. L'Assicurazione contro le malattie e per la maternità. Gli assegni familiari.

L'I.N.P.D.A.I.: i compiti istituzionali; la legge istitutiva; il regolamento di attuazione della legge istitutiva (regolamento di previdenza); il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto.

IV per il concorso a undici posti di segretario di 3ª classe di cui alla lettera *d)* dell'art. 1:

a) le prove scritte saranno due:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale; prova di stenodattilografia (facoltativa), la quale, secondo le modalità all'uopo fissate dalla Commissione esaminatrice, consisterà nella scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla Commissione medesima e nella conseguente copiatura a macchina del brano stenografato;

b) le prove orali saranno tre:

1) elementi di diritto amministrativo:

Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale.

Ordinamento amministrativo centrale e locale dello Stato; gli Enti pubblici.

Concetto, caratteri, fonti del diritto amministrativo.

Attività amministrativa; nozione di atto amministrativo e di provvedimento amministrativo; vizi dell'atto amministrativo; validità ed efficacia.

Diritti soggettivi ed interessi legittimi; i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi di diritto privato:

Nozione e fondamento del diritto; diritto naturale; diritto positivo; diritto oggettivo: definizione, caratteri, partizioni; fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione; efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione; il fatto, l'atto; il rapporto giuridico; il negozio giuridico: nozione e classificazione; elementi essenziali del negozio giuridico; la volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione; la rappresentanza; i vizi della volontà negoziale; le cause di discordanza tra volontà esterna ed interna; la simulazione, elementi accidentali del negozio giuridico; la inefficacia del negozio giuridico; l'invalidità del negozio giuridico; rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico; influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

Il diritto delle persone: la persona fisica; la capacità giuridica e la capacità di agire; cause modificatrici della capacità; estinzione della capacità; le persone giuridiche: elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali; cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni; princìpi generali delle successioni per causa di morte; concetto e fondamento del diritto ereditario; successione legittima.

I diritti di obbligazione: concetto, elementi, classificazione, fonti;

3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale: Nozione e fonti del diritto del lavoro; cenni sull'organizzazione sindacale, sul contratto collettivo, sulle controversie collettive (lo sciopero e la serrata).

Il rapporto di lavoro e i suoi elementi fisionomici; le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai; l'apprendistato.

Nozioni sulla disoccupazione e il collocamento.

Il contratto individuale di lavoro: natura, stipulazione, struttura, termine.

Il lavoro: principali obblighi e diritti del lavoratore e del datore di lavoro; orario di lavoro; lavoro straordinario e notturno; riposo settimanale e ferie.

La retribuzione: natura, specie, limiti; interruzione del lavoro e della retribuzione.

La cessazione del contratto di lavoro: cause; l'indennità di anzianità.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri; soggetti, vigilanza.

Concetto di sicurezza sociale.

Le assicurazioni sociali; natura; varie forme ed Enti che vi provvedono; i soggetti, oggetto del rapporto di assicurazione sociale; i contributi, le prestazioni.

L'I.N.P.D.A.I. (programma identico a quello stabilito per il concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe).

V per il concorso a ventisette posti di applicato di 3ª classe di cui alla lettera *e)* dell'art. 1:

a) le prove scritte saranno due:

1) componimento di lingua italiana;

2) saggio di aritmetica elementare:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale: prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazione ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica;

prova di dattilografia e prova di stenodattilografia (facoltative): la prova di dattilografia si svolgerà secondo le modalità all'uopo fissate dalla Commissione esaminatrice; la prova di stenodattilografia si svolgerà secondo quanto previsto per la analoga prova riservata ai partecipanti al concorso a 11 posti di segretario di 3ª classe;

b) le prove orali saranno due:

1) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato:

Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri.

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune ed i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

2) compiti istituzionali dell'I.N.P.D.A.I.:

La legge istitutiva e regolamento di attuazione.

VI per il concorso ad un posto di agente tecnico di cui alla lettera *f)* dell'art. 1:

a) prova di scrittura sotto dettato di un brano di prosa italiana;

b) prova pratica di guida ed un colloquio di carattere tecnico-pratico.

La valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti al posto di agente tecnico verrà effettuata in base ai criteri preventivamente determinati dalla Commissione esaminatrice e precederà la prova di scrittura sotto dettato.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato per mezzo di lettera raccomandata.

La comunicazione per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti del documento di riconoscimento i cui estremi sono stati trascritti nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 5 del presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Alle prove orali dei primi cinque concorsi, di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* del precedente art. 1, saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Per i concorrenti che si siano sottoposti alle prove facoltative previste per i concorsi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 1, la media verrà maggiorata di 0,50 punti per ciascuna prova superata con la votazione di almeno 8/10.

Alla prova pratica di guida ed al colloquio di carattere tecnico pratico, relativi al concorso di cui alla lettera *f)* del precedente art. 1, saranno ammessi quei concorrenti che abbiano superato la prova di scrittura sotto dettato con la votazione minima di 6/10.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Istituto e dell'aula di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla media dei punti riportati nelle prove scritte, dalla media dei punti riportati nelle prove orali e dalla maggiorazione prevista per le prove facoltative.

Le graduatorie dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impiegati.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati, che abbiano superato le prove orali, dovranno presentare o far pervenire entro il termine previsto dall'art. 5 del presente bando i seguenti documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c)* analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d)*;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e)* nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione, in carta bollata da L. 400, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i cendidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati gi colpiti dalle abrogate leggi razziali prodovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia, di cui alla precedente lettera *q)*, rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 11.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorsi saranno approvate dal Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino dell'Istituto.

Di detta pubblicazione, sarà data, entro venti giorni, notizia agli interessati, con la precisazione del posto occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Istituto per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione sarà fatta ai candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove orali.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'I.N.P.D.A.I., Servizio affari generali, Ufficio concorsi, viale delle Provincie n. 196, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato; nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 400.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano titolo all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio applicata su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dell'esito del concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo. Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

La nomina dell'impiegato, che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il candidato che, dopo avere conseguito la nomina, non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il periodo di prova ha durata di sei mesi.

Durante il periodo di prova all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: DI GIOVANNI

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale dell'I.N.P.D.A.I. - Servizio affari generali - Ufficio concorsi - Viale delle Provincie, 196 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (prov. . . . .), il . . . . , domiciliato in . . . (prov. . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico (indicare il concorso) . . . . .

Rende noto (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titolo per la elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo) . . . .

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito (indicare il titolo di studio posseduto) . . . . in data . . . . presso (indicare l'università, l'istituto o la scuola che ha rilasciato il titolo di studio) . . . . .; di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non evere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . oppure perchè riformato, rivedibile) . . . . .

Dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso (indicare la pubblica Amministrazione) . . . . in qualità di . . . . dal . . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione) . . . . .

Dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento (indicare il titolo, la data del rilascio ed il numero del documento) . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . (*)

(*) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli aspiranti in servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante la Compagnia o l'unità equiparata di appartenenza. Per i dipendenti dell'I.N.P.D.A.I. sarà sufficiente il visto del capo del servizio di appartenenza.

(9349)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riammissione, a domanda, in servizio di carriera di sottufficiali e specialisti di truppa dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Considerato che alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare risultano deficitarie e, pertanto, è opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 80 del citato regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, che prevede la riammissione in servizio di carriera di personale militare che all'atto dell'invio in congedo abbia rivestito grado non superiore a quello di sergente maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere riammessi, a domanda, in servizio di carriera i sottufficiali e specialisti di truppa dell'Aeronautica militare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) appartengano ad uno dei seguenti ruoli, categorie e specialità:

ruolo naviganti;

ruolo servizi - categoria governo: specialità assistenti controllori D. A.; specialità assistenti controllori C. A.; specialità antincendi;

ruolo specialisti - categoria montatori: categoria marconisti, specialità meccanici; categoria E.M.B., categoria armieri, specialità elettronici;

ruolo assistenti tecnici - categoria assistenti tecnici: specialità costruzioni aeronautiche; specialità assist. meteo;

b) siano stati già vincolati a ferme o rafferme e abbiano rivestito all'atto dell'invio in congedo, grado non superiore a quello di sergente maggiore;

c) non abbiano cessato da oltre quattro anni, dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di riammissione, dal servizio di carriera;

d) non abbiano superato alla data del presente decreto, il 30° anno di età per il ruolo naviganti, ed il 35° anno di età per gli altri ruoli e categorie.

I predetti limiti di età sono aumentati di un periodo di tempo pari a tanti anni, mesi e giorni quanto il militare ne abbia compiuto di effettivo servizio computabile ai fini di pensione;

e) siano di buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglie di incensurabile moralità;

f) siano in possesso della idoneità fisica richiesta per i ruoli e categorie di cui alla precedente lettera *a*);

g) risultino di provata capacità professionale.

Art. 2.

Il numero degli elementi da riammettere in servizio di carriera è di 165 unità, suddivisi nei vari ruoli e categorie come segue:

ruolo naviganti	n. 23
ruolo servizi - categoria governo	» 26
ruolo specialisti - categoria motoristi	» 18
» » » montatori	» 12
» » » marc. mecc.	» 50
» » » elettromecc. di bordo	» 19
» » » armieri elettronici	» 6
» assistenti tecnici - categoria assistenti tecnici	» 11

Qualora il numero dei posti di ruolo e categoria non potesse essere ricoperto per mancanza di elementi riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altro ruolo e categoria, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

I graduati di truppa chè si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, potranno chiedere la riammissione soltanto nel grado, ruolo e categoria di appartenenza.

I sottufficiali potranno essere riammessi nel ruolo e categoria di appartenenza e soltanto nel grado di sergente, e, pertanto, all'atto della riammissione i sergenti maggiori dovranno rinunciare incondizionatamente al grado per rivestire quello di sergente.

Tutti coloro che presentano domanda di riammissione saranno sottoposti a cura del Ministero, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *f*) del precedente art. 1.

Contro l'esito della visita sanitaria non è ammesso appello. Gli interessati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento d'identità personale.

Le domande di riammissione, debitamente sottoscritte dagli interessati, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della Difesa Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica 5ª Divisione concorsi Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

il grado rivestito, il ruolo, la categoria e specialità di appartenenza, nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il ruolo, categoria e specialità dove intendano essere riammessi.

Nella domanda gli interessati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 5ª Divisione concorsi Roma.

Si intendono irrevocabilmente esclusi quei candidati la cui presentazione agli accertamenti sanitari non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa prova in contrario. Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio presentato in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea, se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie, se trattasi di diploma di istituto medio;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 5;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata del foglio matricolare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Un'apposita Commissione ministeriale, nominata con successivo decreto, procederà alla formazione delle graduatorie distinte per ogni ruolo e categoria, prescindendo dal grado rivestito dagli aspiranti.

Le predette graduatorie dovranno essere formate in base alle qualità militari e professionali degli aspiranti risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dagli aspiranti stessi, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla Commissione giudicatrice.

Non sarà dichiarato idoneo, e sarà quindi escluso dalla graduatoria, l'aspirante al quale la Commissione abbia assegnato un punto inferiore a 12/20, per il complesso delle predette qualità militari e professionali.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale;

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di riammettere in servizio di carriera.

Art. 8.

I riammessi in servizio di carriera dovranno contrarre una ferma sufficiente per raggiungere il 12° e 6° anno di servizio a seconda che abbiano o non compiuto 6 anni di servizio militare; ove abbiano già compiuto 12 anni di servizio si applicheranno le disposizioni di legge in vigore.

Il tempo trascorso in congedo non sarà computato agli effetti del servizio, nè a quelli di pensione.

I sergenti riammessi seguiranno in ruolo nelle rispettive categorie il sergente meno anziano che trovasi in servizio all'atto della loro raimmissione, assumendone la stessa anzianità assoluta.

I graduati di truppa per essere riammessi in servizio potranno — occorrendo — essere assoggettati ad apposito esperimento e se riconosciuti idonei, seguiranno in ruolo il pari grado meno anziano proveniente dall'ultimo corso di specializzazione effettuato, assumendone la stessa anzianità assoluta.

I riammessi, se ammogliati, dovranno trovarsi nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1966
Registro n. 22 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 44

(Carta da bollo da L. 400)

Al Minisetro della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 9ª Divisione stato e avanzamento sottufficiali e truppa. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . provincia di (. . .) il . . . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . provincia di (. . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere riammesso in servizio di carriera nell'Aeronautica militare con il grado di . . . del ruolo . categoria . . . ai sensi del decreto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso l'Università, Istituto superiore . . . . o Scuola di . . . . . . nel l'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

di rinunciare al grado di sergente maggiore e di accettare quello di sergente in caso di riammissione in servizio (6).

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . .

2) . . . .

3) . . . . . .

. . . addì . . . .

Firma .

(per esteso, grado, cognome e nome leggibili)

Visto, per l'autenticità della firma (7)

. . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia originaria ed acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Precisare il grado rivestito nonchè ruolo, categoria e specialità di appartenenza ed il periodo di servizio prestato.

(6) Solo per gli aspiranti che rivestano il grado di sergente maggiore.

(7) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio.

(9192)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 12 novembre 1966).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, n. 50 (cinquanta) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti o lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(9624) p. *Il Ministro:* GUADALUPI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i settanta posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1966 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 2903, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i settanta posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740.

(9630)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del pubblico concorso per esami e per titoli a centosettanta posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il Compartimento di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1966 (parte 1ª e 2ª) è stata pubblicata la deliberazione n. 72.SC.318/SA del direttore del Compartimento di Palermo in data 22 agosto agosto 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il pubblico concorso per esami e per titoli a centosettanta posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il suddetto Compartimento.

(9629)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nel Conservatorio di musica di Bolzano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 39 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 29 settembre 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nel Conservatorio di musica di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1965.

(9821)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 41 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 13 ottobre 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per soli titoli, al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1965.

(9822)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2344 del 13 maggio 1966, con cui veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1998 del 30 aprile 1966, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964, nella provincia di Ravenna;
Viste le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 2491 del 20 maggio 1966, con cui il dott. Giorgio Sarno e il dott. Luigi Gandolfi venivano dichiarati vincitori rispettivamente delle sedi di Santo Stefano, frazione di Ravenna, e di Cervia 1ª condotta;
Considerato che il comune di Ravenna, con nota n. 22242/3810 S. P. del 28 giugno 1966, ha partecipato al dott. Giorgio Sarno la nomina al posto di medico condotto nella frazione di Santo Stefano, invitandolo ad assumere servizio entro il termine perentorio di giorni 15, o che il dott. Giorgio Sarno, non avendo assunto servizio nel detto termine come comunicato dal comune di Ravenna, con nota n. 22242/3415 S. P. del 28 luglio 1966, è da ritenere rinunciatario al posto di cui trattasi;
Considerato che il comune di Cervia con nota n. 2344 del 13 maggio 1966 ha notificato al dott. Luigi Gandolfi la nomina al posto di medico condotto di Cervia città e che il suddetto sanitario, con raccomandata del 12 settembre 1966, ha rinunciato alla nomina stessa;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Il dott. Giorgio Ricciardelli, risultato idoneo, terzo in graduatoria, è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Cervia.

Il sindaco di Cervia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato a norma di legge.

Ravenna, addì 10 novembre 1966

Il Medico provinciale

(9351)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6044 del 30 settembre 1966, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia, bandito con decreto n. 6445 del 1° ottobre 1965;
Visto il proprio decreto n. 6045 del 30 settembre 1966, con cui vennero assegnate le condotte mediche vacanti ai concorrenti risultati vincitori;
Considerato che il dott. De Matteis Nicola ha dichiarate di rinunciare alla condotta medica del comune di Sant'Agata di Puglia;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carrillo Rocco è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Sant'Agata di Puglia.

Il sindaco di Sant'Agata di Puglia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Foggia, addì 7 novembre 1966

Il medico provinciale: MARRA

(9302)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.